

REGOLAMENTO (CEE) N. 1541/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

relativo alla fissazione della percentuale di messa a riposo dei seminativi senza rotazione prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 può essere autorizzata la messa a riposo senza rotazione, compensata da una percentuale superiore a quella prevista per la messa a riposo soggetta a rotazione; che tale percentuale è destinata a garantire una riduzione della produzione comparabile a quella ottenuta attraverso una messa a riposo soggetta a rotazione; che uno studio scientifico nel quale è stata comparata l'efficacia di questi due tipi di messa a riposo, in termini di controllo della produzione, ha evidenziato che una differenza di 5 punti percentuali rispetto alla messa a riposo soggetta a rotazione dovrebbe permettere di raggiungere l'obiettivo perseguito a livello comunitario;

considerando che nella Comunità esistono zone che devono essere designate come vulnerabili dall'inquinamento delle acque mediante nitrati; che la protezione delle acque di queste zone o anche di tutto il territorio di uno Stato membro deve comportare, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽²⁾, un regime obbligatorio di limitazione dell'impiego di fertilizzanti; che in certe condizioni un tale regime può comportare una riduzione significativa dell'impiego dei fertilizzanti rispetto alle prassi abituali e dare così aranze supplementari di controllo della produzione; che nel contempo un incoraggiamento a praticare la messa a riposo dei seminativi senza rotazione nelle zone in questione può facilitare il perseguimento degli obiettivi della direttiva precitata; che conviene dunque

fissare per queste zone 3 punti di differenza rispetto alla messa a riposo soggetta a rotazione;

considerando che i vari istituti che hanno partecipato allo studio sono partiti da ipotesi differenti circa l'influenza della rotazione sulle rese; che questo studio, svolto per un anno, non giunge ad una conclusione definitiva su questa importante questione; che occorre pertanto prevedere uno studio più approfondito, nelle migliori condizioni; che questo nuovo studio dovrebbe avere per oggetto una superficie sufficientemente importante, senza comunque pregiudicare l'obiettivo del controllo della produzione; che un periodo di due anni sarà necessario per concludere un tale studio; che il caso estremo, tanto per l'estensione dei seminativi da mettere a maggese che per la debolezza dell'apparente divario d'efficacia tra la messa a riposo dei seminativi soggetta a rotazione e quella senza rotazione, significa che tale esperimento dovrebbe svolgersi nello stesso Stato membro; che, per ottenere una larga partecipazione alla messa a riposo senza rotazione e creare le condizioni necessarie allo studio, l'aliquota addizionale dovrebbe essere meno elevata di 5 punti; che conviene fissare a tale riguardo tale aliquota addizionale a 3 punti per ogni Stato membro nel quale, secondo le ultime stime disponibili, la superficie da mettere a maggese supererà il 13% della superficie di base durante il primo anno; che le migliori stime disponibili si trovano nel progetto preliminare di bilancio per il 1994;

considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La percentuale di seminativi messi a riposo senza rotazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, è fissata al livello della percentuale di messa a riposo soggetta a rotazione, indicata allo stesso articolo, maggiorata di 5 punti percentuali.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 364/93 (GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3).

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 1.